

L'educazione e la prospettiva del "rispetto dei generi" quale strumento per contrastare la violenza e il bullismo¹

di **Benedetta Liberali** - *Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano*

SOMMARIO: Premessa: i problemi sottesi al complessivo fenomeno della violenza e il possibile approccio multidisciplinare alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali. - 1. Gli strumenti offerti a livello sovranazionale per l'efficace contrasto al complessivo fenomeno della violenza: la formazione e l'educazione nelle scuole di ogni ordine e grado. - 1.1. Il fenomeno della violenza e l'introduzione nelle scuole dell'educazione alla parità di genere. - 1.2. La pubblicità e la comunicazione commerciale e il fenomeno della violenza e della discriminazione di genere. - 1.3. Il particolare fenomeno della prostituzione nell'ambito del contrasto alla violenza e alla discriminazione di genere: la cd. Relazione Honeyball. - 2. I riferimenti normativi nazionali relativi al fenomeno della violenza e del bullismo, nella prospettiva dell'educazione alla parità di genere: le nuove indicazioni contenute nella Riforma della cd. Buona scuola e i disegni di legge in materia. - 2.1. Le proposte di legge in materia di educazione di genere. - 2.2. Le proposte di legge in materia di contrasto al fenomeno del bullismo. - 2.3. Le proposte di legge in materia di pubblicità e comunicazione sessista e discriminatoria. - 2.4. Le proposte di legge in materia di contrasto al fenomeno della prostituzione. - 3. Conclusioni e prospettive future. - Riferimenti bibliografici.

Premessa: i problemi sottesi al complessivo fenomeno della violenza e il possibile approccio multidisciplinare alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali.

Le problematiche sottese alla violenza (che può assumere le connotazioni più diverse: fisica, sessuale, psicologica, sociale, economica, mediatica, informatica e anche di genere) e al fenomeno del bullismo (che, a sua volta, in fondo, rappresenta una specifica tipologia del più generale

¹ Relazione tenuta nell'ambito del convegno organizzato presso la Camera dei Deputati il 13 novembre 2015 *Oltre il gender: ImPari a scuola come contrastare la violenza e il bullismo*.

fenomeno della violenza, potendone assumere le medesime e diverse connotazioni) rappresentano punti nevralgici rispetto ai quali il nostro ordinamento è chiamato a individuare misure che consentano non solo di punire i comportamenti ad essi riconducibili, ma anche di prevenirli in modo efficace.

In questa sede non si intende approfondire il primo profilo, ovvero quello della punizione penale e della valutazione delle sanzioni (peraltro già previste nel nostro ordinamento²) dei comportamenti violenti e di minaccia, che possono essere ricondotti entro i fenomeni della violenza (anche e soprattutto di genere) e del bullismo (e anche del cd. *cyber-bullismo*), bensì il secondo profilo al fine di fornire un quadro di principi e di possibili soluzioni che possano efficacemente consentire di superarli.

In tale prospettiva, si può già anticipare che l'analisi, come si vedrà in modo più approfondito, consente, pur a fronte di fenomeni e comportamenti apparentemente anche molto diversi, di individuare quale comune strumento privilegiato per una effettiva ed efficace strategia di contrasto – che conduca a positivi risultati duraturi nel tempo - la valorizzazione dell'educazione al “rispetto dei generi” e della prospettiva della parità di genere nelle scuole di ogni ordine e grado.

Per inciso, occorre chiarire che sono ben note le polemiche suscitate da una specifica interpretazione della cd. teoria del gender³. In questa sede si intende fare riferimento alla

² Si pensi per esempio, fra le altre, alle fattispecie penali di cui agli artt. 660 c.p. (*Molestia o disturbo alle persone*), 581 c.p. (*Percosse*), 582 c.p. (*Lesione personale*), 594 c.p. (*Ingiuria*), 595 c.p. (*Diffamazione*), 610 c.p. (*Violenza privata*), 612 c.p. (*Minaccia*), 614 c.p. (*Violazione di domicilio*), 635 c.p. (*Danneggiamento*), 575 c.p. (*Omicidio*), 572 c.p. (*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*), 583-bis c.p. (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*), 609-bis c.p. (*Violenza sessuale*), 609-octies c.p. (*Violenza sessuale di gruppo*), 612-bis c.p. (*Atti persecutori*), le disposizioni dettate dalla legge n. 119 del 2013 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*).

³ Su tali profili si vedano M. MARZANO, *Papà, mamma e gender*, Torino, 2015, e le osservazioni critiche di A. CAPRIOLO, *Gender e nuovi percorsi giuridici. Tra (de)costruzione dell'identità e forzature del diritto*, in *Jus Civile*, 2015, XI, 390 ss.

A questo proposito inoltre si vedano le iniziative promosse da alcune Regioni e alcuni enti locali: la Regione Liguria ha approvato due mozioni il 27 ottobre 2015 per evitare che nelle scuole venga introdotta la “teoria del gender”, così come è avvenuto nella Regione Basilicata con l'approvazione di una mozione nel luglio del 2015. Si veda anche l'iniziativa del Comune di Venezia di ritirare alcuni libri per le scuole, in relazione alla quale il Sindaco ha rilasciato una specifica dichiarazione l'8 luglio 2015.

Si veda anche il *Codice di autoregolamentazione Polite Pari Opportunità nei Libri di Testo*, che è stato approvato dal Consiglio del Settore Editoriale Educativo dell'Associazione Italiana Editori l'11 maggio 1999.

educazione al “rispetto dei generi” e delle rispettive differenze, valorizzando le quali è possibile garantire sostanzialmente il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

Questo strumento, infatti, è idoneo a incidere sia sugli stereotipi legati al genere e sulla diffusione di immagini e di comunicazioni discriminatorie e sessiste, sia sullo stesso fenomeno della violenza di genere e del bullismo nelle scuole, fino ad arrivare, anche, come si vedrà, al ben diverso fenomeno della prostituzione.

La necessità di ricorrere a un simile approccio, che si caratterizza per la sua multidisciplinarietà e per il fatto di dispiegare positivi effetti su questa tipologia di atti e comportamenti anche molto diversi fra loro, si impone alla luce dei beni e dei diritti costituzionali sottesi.

Questi ultimi, in particolare, sono primariamente riconducibili al diritto di autodeterminazione, alla libertà personale sia fisica sia psichica, al diritto alla salute da intendersi nella sua dimensione fisica e psichica, ma anche quale interesse della collettività e non solo quale diritto soggettivo, e alla stessa dignità umana (artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.).

Per completare il quadro dei principi costituzionali di riferimento, inoltre, è imprescindibile fare riferimento non solo alla dimensione dei diritti individuali, ma anche a quella dei doveri inderogabili, che espressamente l’art. 2 Cost. individua unitamente alla garanzia e al riconoscimento dei diritti fondamentali⁴.

In questa prospettiva, dunque, l’approccio multidisciplinare, di cui si è detto, se certamente, come si vedrà oltre, è suscettibile di dispiegare rilevanti effetti positivi per la tutela di questi ultimi, trova ulteriore fondamento nell’art. 2 Cost. che richiede “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

⁴ Rispetto alla necessità di tenere sempre in considerazione unitamente il piano della garanzia dei diritti fondamentali e quello dell’adempimento dei doveri inderogabili, si vedano i due volumi di S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma, 2012, e di L. VIOLANTE, *Il dovere di avere doveri*, Torino, 2014.

Per l’individuazione particolare di un “diritto di avere doveri”, si veda la significativa decisione della Corte costituzionale (n. 119 del 2015), con cui si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (*Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64*), nella parte in cui prevedeva il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo svolgimento del servizio civile. Il Giudice costituzionale ha sottolineato la necessità di una lettura dell’art. 52 Cost., che impone il dovere di difesa della Patria, alla luce dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. A commento della decisione si vedano S. PENASA, *Verso una ‘cittadinanza costituzionale’? L’irragionevolezza del requisito della cittadinanza italiana per l’accesso al servizio civile volontario*, in www.rivistaaic.it, e A. RAUTI, *Il diritto di avere doveri. Riflessioni sul servizio civile degli stranieri a partire dalla sent. cost. n. 119/2015*, ivi.

Nel nostro ordinamento il legislatore ha introdotto specifici riferimenti normativi, che collegano direttamente i diversi profili indicati.

Si pensi, per esempio, alle previsioni contenute nel decreto legge n. 93 del 2013 (*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*), poi convertito con legge n. 119 del 2013, all'art. 5 (*Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*), che pone, tra le altre, quali finalità prioritarie la prevenzione del “fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali”; la sensibilizzazione degli “operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi”; la promozione di “un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere” e la promozione, “nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo”.

E, ancora, con specifico riguardo alla materia dell'istruzione, si pensi al decreto legge n. 104 del 2013 (*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*), che all'art. 16 ha previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attività di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico con riferimento, fra gli altri obiettivi, “all'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”.

Da ultimo, con particolare riguardo ai due temi oggetto di riflessione in questo convegno sono stati introdotti, in occasione dell'approvazione della legge n. 107 del 2015 (*Riforma del sistema*

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), ulteriori riferimenti alla necessità sia di introdurre una prospettiva di educazione al genere sia di contrastare il fenomeno della violenza nelle scuole e del bullismo⁵.

Questo medesimo approccio multidisciplinare, che incide specificamente sulla fase della vita degli individui della istruzione e della educazione scolastica e proprio per questo diviene strategico e funzionale in vista di un definitivo superamento dell'elevato e crescente fenomeno generale della violenza, peraltro, è stato chiaramente posto quale obiettivo primario per gli Stati anche a livello sovranazionale.

Si pensi, come si vedrà, fra le altre, alla *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, fatta ad Istanbul (11.5.2011, cd. Convenzione di Istanbul)⁶, e, da ultimo, alla *Relazione su sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere* della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo (3.2.2014).

A fronte di questo quadro che, come si è visto, unisce diverse accezioni del fenomeno della violenza, si intendono considerare da un lato i principi e le disposizioni che a livello sovranazionale sono stati chiaramente individuati come obiettivi indefettibili per gli ordinamenti nazionali nella prospettiva di predisporre un efficace ed efficiente strumentario di contrasto alla violenza e dall'altro lato le recenti previsioni normative introdotte nel nostro ordinamento in particolare con la Riforma della cd. Buona Scuola, che sembrano inserirsi nell'ambito di quegli stessi impegni che l'Italia ha assunto a livello sovranazionale.

Con specifico riferimento al fenomeno della educazione di genere e della prospettiva di genere nonché al fenomeno del bullismo, si farà inoltre riferimento ai recenti disegni di legge in materia che consentono di approfondirne ulteriormente gli aspetti problematici.

In considerazione del carattere fortemente multidisciplinare dell'approccio che si propone quale efficace strategia per contrastare la violenza (in particolare quella di genere), non mancheranno ulteriori riferimenti anche alle problematiche sottese ai diversi fenomeni della

⁵ Per un primo commento, si vedano le osservazioni di L. FOTI, *Educazione di genere: la 'buona scuola' e qualche progetto di legge*, in *Osservatorio costituzionale*, settembre 2015.

⁶ Sull'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul, si veda, fra gli altri, G. PASCALE, *L'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in *Osservatorio costituzionale*, settembre 2014.

prostituzione e della pubblicità sessista, la quale può provocare una vera e propria violenza di tipo mediatico. Anche rispetto a queste due diverse materie, sono state depositate numerose proposte di legge.

1. Gli strumenti offerti a livello sovranazionale per l'efficace contrasto al complessivo fenomeno della violenza: la formazione e l'educazione nelle scuole di ogni ordine e grado.

1.1. Il fenomeno della violenza e l'introduzione nelle scuole dell'educazione alla parità di genere.

Prima di soffermarsi sugli specifici riferimenti normativi del nostro ordinamento tesi a superare il fenomeno della violenza attraverso la predisposizione di azioni educative, è necessario soffermarsi sui principi e sulle disposizioni di rango sovranazionale che, in definitiva, hanno influenzato e determinato in molte occasioni anche le scelte del legislatore italiano.

Come si è anticipato, assumono un peculiare rilievo le disposizioni di cui alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 2011, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77 (cd. Convenzione di Istanbul).

Alla luce degli impegni assunti dagli Stati membri, questi ultimi condannano ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica; riconoscono che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere è un elemento essenziale per prevenire la violenza contro le donne; riconoscono che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali fra i sessi, che ha determinato discriminazioni e impedito la piena emancipazione; riconoscono che la violenza contro le donne ha natura strutturale; riconoscono che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali attraverso cui le donne si trovano in posizione subordinata; riconoscono con preoccupazione che le donne sono esposte spesso alla violenza e in misura superiore agli uomini, tra cui in particolare la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti d'onore, le mutilazioni genitali femminili. Inoltre, riconoscono che tali

violenze costituiscono una grave violazione dei diritti umani e che tali violenze costituiscono il principale ostacolo al raggiungimento della parità dei sessi.

L'obiettivo cui aspirano gli Stati membri attraverso la ratifica della Convenzione consiste nella creazione di un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica.

In questa prospettiva, allora, la Convenzione individua obiettivi specifici, ovvero la protezione e la prevenzione per le donne rispetto a ogni forma di violenza; il perseguimento e l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica, oltre che ogni forma di discriminazione; la promozione della concreta parità fra i sessi; la predisposizione di un quadro globale, di politiche e misure di protezione e assistenza a favore delle vittime di violenza; la promozione della cooperazione internazionale; il sostegno e l'assistenza alle organizzazioni e alle autorità incaricate.

In modo particolarmente significativo la Convenzione provvede a fornire una serie di definizioni dei fenomeni sottesi alla violenza, che contribuiscono a chiarire la stessa portata degli impegni assunti dagli Stati membri. Innanzitutto si definisce la violenza nei confronti delle donne quale "violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata". All'interno del complessivo fenomeno della violenza, inoltre, si specifica che la violenza di tipo domestico comprende "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

La Convenzione chiarisce, inoltre, che la violenza contro le donne, che sia basata specificamente sul genere⁷, comprende "qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato"⁸.

⁷ La Convenzione specifica anche cosa si intenda per "genere", ovvero "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini".

⁸ La Convenzione inoltre definisce anche ulteriori fattispecie penali, quali la violenza psicologica (art. 33); lo *stalking* (art. 34); la violenza fisica (art. 35); la violenza sessuale compreso lo stupro (art. 36); le mutilazioni genitali femminili (art. 38); le molestie sessuali (art. 40).

A partire da queste definizioni, si individuano una ulteriore serie di obblighi per gli Stati membri, che rilevano in modo particolare nella prospettiva che interessa in questa sede.

In particolare, infatti, si richiede che gli Stati adottino misure legislative e di altro tipo necessarie a promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui di vivere liberi dalla violenza; inseriscano una vera e propria prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto della stessa Convenzione; promuovano e attuino politiche efficaci per favorire la parità fra i sessi, l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne; pongano in essere un monitoraggio attraverso ricerche e raccolte di dati della situazione connessa alla violenza; promuovano e attuino campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni in materia; includano nei programmi scolastici di ogni ordine e grado materiali didattici su temi quali la parità dei sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale; formino in modo adeguato le figure professionali che si occupano di queste problematiche; predispongano interventi di carattere preventivo e di trattamento degli autori di violenza; coinvolgano anche il settore privato, quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dei mass media nella predisposizione di politiche e linee guida oltre che di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e il rispetto della loro dignità.

Anche nella *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* del 1979 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, si trovano rilevanti riferimenti in questa stessa direzione, con correlativi impegni per gli Stati membri.

Anche in questo caso la Convenzione (cd. CEDAW) provvede a definire innanzitutto la specifica discriminazione posta in essere nei confronti delle donne: “la discriminazione contro le donne viola i principi della parità dei diritti e del rispetto della dignità umana, costituisce un ostacolo alla partecipazione delle donne, in condizioni pari agli uomini, alla vita politica, sociale, economica e culturale del loro paese, impedisce la crescita del benessere della società e della famiglia e rende più difficile il pieno sviluppo delle potenzialità delle donne al servizio del loro paese e dell'umanità”.

Al fine di superare i dati relativi alla violenza e alla discriminazione di genere, si sottolinea come sia “necessario un cambiamento nella società e nella famiglia del ruolo tradizionale dell'uomo ed anche di quello della donna per conseguire la piena parità tra l'uomo e la donna”.

In considerazione della profonda connessione fra condizione della donna, che si trova in una posizione di non parità rispetto a quella degli uomini, e fenomeni connessi alla violenza e alla stessa discriminazione, l'art. 1 della CEDAW chiarisce che "Ai fini della presente Convenzione, l'espressione 'discriminazione contro le donne' indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore."

La definizione, così ampia, di discriminazione contro le donne è funzionale, ancora una volta, rispetto alla portata degli obblighi e degli impegni che gravano sugli Stati membri, i quali sono chiamati ad adottare ogni idonea misura al fine di "modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne" (art. 5); "eliminare la discriminazione contro le donne, al fine di assicurare loro diritti pari agli uomini nel settore dell'istruzione e in particolare per assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna: [...] l'eliminazione di ogni concetto stereotipato dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli e in tutte le forme di istruzione incoraggiando la coeducazione e altri tipi di istruzione che contribuiscano a conseguire tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i libri di testo e i programmi scolastici ed adattando i metodi di insegnamento" (art. 10).

Occorre da ultimo richiamare anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 12.3.2013 sulla eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea, che specificamente ha riconosciuto che "l'accesso all'istruzione formale primaria, secondaria e superiore e il contenuto del programma scolastico impartito a ragazze e ragazzi sono fattori determinanti che influiscono sulle differenze di genere e, di conseguenza, sulle scelte e sull'accesso ai diritti" (lett. O) e che "la nozione di uguaglianza può essere instillata nei bambini sin dalla più tenera età e che un'educazione basata sul riconoscimento della parità può insegnare loro a lottare contro gli stereotipi di genere" (lett. P).

Peraltro, sussistono profili di discriminazione anche rispetto alle possibilità formative e professionali ("gli stereotipi che ancora esistono riguardo alle possibilità formative e professionali a

disposizione delle donne contribuiscono a perpetuare le disuguaglianze”, lett. Q) e quindi “l’istruzione e la formazione continuano a veicolare gli stereotipi di genere, giacché spesso le donne e gli uomini seguono percorsi scolastici e formativi tradizionali, e ciò ha gravi ripercussioni sul mercato del lavoro in quanto limita la diversificazione delle carriere e fa sì che le donne svolgano sovente professioni meno apprezzate e meno retribuite” (lett. Q).

In questa prospettiva, quindi, la Risoluzione individua l’importanza “di promuovere la parità tra donne e uomini sin dalla più tenera età allo scopo di combattere efficacemente gli stereotipi, le discriminazioni e le violenze basati sul genere, anche includendo nelle scuole l’insegnamento della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e della Carta europea dei diritti dell’uomo”; “la necessità di programmi di istruzione incentrati sulla parità tra uomini e donne, sul rispetto dell’altro, sul rispetto tra i giovani, sulla sessualità rispettosa e sul rifiuto di tutte le forme di violenza, nonché l’importanza della formazione degli insegnanti in tale ambito” e “la necessità di un processo di integrazione della dimensione di genere nelle scuole e incoraggia pertanto queste ultime a progettare e a includere nel programma accademico esercizi formativi di sensibilizzazione ed esercizi pratici finalizzati a promuovere l’uguaglianza di genere”.

In modo particolarmente significativo, si invitano gli Stati membri “a valutare i programmi di studi e il contenuto dei libri di testo per le scuole nell’ottica di una riforma che conduca all’integrazione delle questioni di genere quale tematica trasversale in tutti i materiali didattici, sia in termini di eliminazione degli stereotipi di genere sia in termini di maggiore visibilità del contributo e del ruolo delle donne nella storia, nella letteratura, nell’arte, ecc. anche nei primi livelli dell’istruzione”.

1.2. La pubblicità e la comunicazione commerciale e il fenomeno della violenza e della discriminazione di genere.

Nell’ambito del contrasto della violenza e del bullismo, anche il fenomeno della pubblicità e della comunicazione assumono uno specifico rilievo, in ragione della tipologia di messaggi che vengono trasmessi e delle potenzialità degli stessi mezzi di comunicazione.

Anche in questo settore, che sembrerebbe non direttamente connesso con le problematiche sottese alla violenza e al bullismo, è stato specificamente riconosciuto il rilievo che può assumere

un approccio multidisciplinare, che incida in particolare sul momento formativo e della prevenzione⁹.

Come si è visto, con riguardo alla necessità di introdurre una prospettiva di educazione alla parità di genere, la CEDAW, che pure non menziona espressamente le problematiche relative alla comunicazione di genere e alla rappresentazione della donna nella comunicazione commerciale e pubblicitaria, sottolinea l'importanza di contrastare la diffusione degli stereotipi di genere, che risultano lesivi del principio di uguaglianza fra i generi.

In questa prospettiva vengono in rilievo le previsioni di cui all'art. 5, secondo cui è necessario che gli Stati membri provvedano a “modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne”, e all'art. 10, che mira alla eliminazione di ogni tipo di “concetto stereotipato dei ruoli dell'uomo e della donna”.

Anche nella Convenzione di Istanbul è possibile individuare rilevanti riferimenti al tema delle modalità di utilizzo dei mezzi di comunicazione e della diffusione di rappresentazioni stereotipate e di violenza legate al genere, pur valorizzando la necessità di tutelare la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di iniziativa economica.

In particolare, all'interno della generale impostazione che caratterizza la stessa Convenzione, tesa alla eliminazione e al superamento dei pregiudizi, dei costumi, delle tradizioni e di ogni altra pratica fondata sull'idea della inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini (art. 12), l'art. 17 (*Partecipazione del settore privato e dei mass media*) specificamente stabilisce che “Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità [...]”.

⁹ Per più ampie riflessioni su tali problematiche, si veda M. D'AMICO, *Pubblicità, comunicazione e immagini sessiste: l'Italia e la dignità femminile*, in *Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero. La libertà di informazione e la democrazia costituzionale*, II volume, Napoli, 2014, 189 ss., con ulteriori riferimenti alle Raccomandazioni generali formulate dal Comitato sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne.

Per una prospettiva sociologica si veda S. MAGARAGGIA, *Comunicazione pubblicitaria e genere. Le campagne di comunicazione sociale e pubblicitarie contro la violenza e gli stereotipi di genere*, in *AboutGender*, 2015, IV, 134 ss.

Vengono in rilievo anche alcune Risoluzioni del Parlamento europeo, con cui si è raccomandato ai mezzi di comunicazione, alle società pubblicitarie, ai governi e alle forze sociali di adottare misure concrete per incoraggiare la promozione della donna e garantire le pari opportunità (Risoluzione del 14.10.1987, in materia di raffigurazione e posizione della donna nei mezzi di comunicazione di massa) e si è condannato l'utilizzo degli stereotipi sessisti, esortando i mezzi di comunicazione e il settore della pubblicità a contribuire al cambiamento della mentalità per attuare la parità tra i generi e ad abbandonare tecniche che riducono il ruolo femminile alla bellezza fisica e alla disponibilità sessuale, oltre a incoraggiare l'adozione di esempi virtuosi di pubblicità tesi alla non discriminazione e alla pari opportunità (Risoluzione del 25.7.1997, sulla discriminazione della donna nella pubblicità).

Con la Risoluzione del 3.9.2008, sull'impatto del *marketing* e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini, si ribadisce come la pubblicità sia portatrice anche di messaggi pubblicitari discriminatori e degradanti, fondati sul genere e dunque costituenti un vero e proprio ostacolo per l'attuazione di una moderna e paritaria società.

Alla lett. P si prevede che “la pubblicità sui vari media è parte della vita quotidiana di tutti; che è particolarmente importante che la pubblicità sui media sia disciplinata da norme etiche e/o giuridiche vincolanti e/o dai codici di condotta esistenti che proibiscono la pubblicità che trasmette messaggi discriminatori o degradanti basati sugli stereotipi di genere o che incita alla violenza”.

Al n. 19 si invitano gli Stati membri “a provvedere con idonei mezzi affinché il marketing e la pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, non comportino discriminazioni dirette o indirette né contengano alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, e non contengano elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne”.

Si rivolge particolare attenzione all'infanzia “considerando che gli stereotipi di genere possono contribuire fin dai primi anni di socializzazione del bambino a una discriminazione di genere che consolida il perpetuarsi delle ineguaglianze tra uomo e donna lungo tutto l'arco della vita e l'emergere di comportamenti di segregazione in base al genere” (lett. K) e “considerando che i bambini sono un gruppo particolarmente vulnerabile, in quanto ripongono la loro fiducia non solo nelle figure di autorità ma anche nei personaggi di racconti, programmi televisivi, libri illustrati, materiale didattico, videogiochi, pubblicità di giocattoli, ecc.; considerando che i bambini imparano

imitando e mimando le proprie esperienze e che, per questo motivo, la pubblicità che presenta stereotipi di genere non solo influisce sullo sviluppo individuale, ma accentua anche la percezione per cui il sesso di appartenenza determina cosa è possibile e cosa non lo è” (lett. O).

E, ancora, in modo molto incisivo, si sostiene che “la presenza di stereotipi negli spot pubblicitari trasmessi durante i programmi per i bambini costituisce un vero problema a causa delle sue potenziali ripercussioni sulla socializzazione di genere e, di conseguenza, sul modo in cui i bambini vedono se stessi, i propri familiari e il mondo esterno” (n. 10) e si “constata che gli sforzi volti a combattere gli stereotipi di genere nei media e nella pubblicità dovrebbero essere affiancati da strategie e misure educative per sensibilizzare i bambini dall’infanzia e per sviluppare il senso critico fin dall’età adolescenziale” (n. 11).

Da ultimo, con la Risoluzione del 12.3.2013 sulla eliminazione degli stereotipi di genere nell’Unione europea, si sottolinea come “gli stereotipi continuano a esistere a tutti i livelli della società e in tutte le fasce d’età, influenzando la nostra percezione degli altri attraverso preconcetti semplicistici basati su norme, prassi e credenze derivanti dal contesto sociale, che spesso trovano fondamento e sostegno negli elementi culturali e religiosi e che rispecchiano e perpetuano i rapporti di forza soggiacenti” (lett. C) e che “ruoli di genere si costruiscono e si affermano attraverso una serie di influenze sociali, esercitate in particolare dai mezzi di informazione e dall’istruzione, e prendono forma nelle fasi di socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, influenzando quindi le persone per tutta la vita” (lett. F).

In particolare, si ritiene che “nei mezzi di informazione, nella comunicazione e nella pubblicità la discriminazione di genere continua a essere diffusa e favorisce la trasmissione degli stereotipi di genere, in particolare rappresentando le donne come oggetti sessuali a fini di promozione commerciale” (lett. J); che “le modalità di raffigurazione delle ragazze nello spazio pubblico riducono la stima di cui godono all’interno della società e promuovono la violenza contro di esse” (lett. L); che “nei programmi televisivi, nei videogiochi e nei videoclip musicali si registra una tendenza sempre più marcata, avente in parte finalità commerciali, a mostrare donne vestite in modo provocante e in pose erotiche, contribuendo ulteriormente agli stereotipi di genere; che i testi delle canzoni rivolte ai giovani hanno contenuti allusivi dal punto di vista sessuale, il che spesso promuove la violenza contro donne e ragazze” (lett. M).

La Risoluzione, in questa prospettiva, “sottolinea che l’inclusione di stereotipi di genere nelle pubblicità trasmesse durante i programmi televisivi per bambini, nonché negli stessi programmi,

rappresenta un particolare problema, alla luce del suo potenziale impatto sulla socializzazione di genere e, di conseguenza, l'immagine che il bambino ha di se stesso, dei suoi familiari e del mondo esterno; pone l'accento sull'importanza di ridurre l'esposizione dei minori agli stereotipi di genere, fornendo eventualmente un'educazione critica sui mezzi di informazione nelle scuole" (n. 7) e "sottolinea che spesso la pubblicità trasmette messaggi discriminatori e/o indegni basati su ogni forma di stereotipo di genere e che ostacolano le strategie a favore dell'uguaglianza di genere" (n. 9).

Peraltro, confermando l'inscindibile collegamento fra stereotipi, discriminazione e violenza di genere, si riconosce che "la pubblicità può essere uno strumento efficace per contrastare ed eliminare gli stereotipi nonché un mezzo per combattere il razzismo, il sessismo e la discriminazione, necessario nelle attuali società multiculturali" (n. 10), ritenendo necessario "organizzare corsi specifici sugli stereotipi di genere nei mezzi di informazione rivolti alle commissioni nazionali responsabili delle norme in materia di pubblicità e agli organismi di autoregolamentazione e di regolamentazione, al fine di rafforzare la sensibilizzazione riguardo all'influenza negativa delle immagini basate sulla discriminazione di genere nella televisione, in Internet e nelle campagne pubblicitarie e di marketing" (n. 11).

Anche l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato una serie di Risoluzioni (n. 1557 del 2007, *The image of women in advertising*) e Raccomandazioni (n. 1799 del 2007, *The image of women in advertising*; n. 1555 del 2002, *The image of women in the media*), con cui si pone in rilievo la connessione fra la comunicazione commerciale e pubblicitaria e la discriminazione di genere.

Ulteriori riferimenti al profondo collegamento che si può individuare fra stereotipi e discriminazione di genere e comunicazione pubblicitaria e commerciale emergono in modo più esplicito nel documento della *Piattaforma di Pechino* del 1995, che, pur non rappresentando uno strumento giuridico pienamente vincolante, dedica uno specifico paragrafo al rapporto fra le donne e i mezzi di comunicazione.

In particolare, si riconosce che "La mancanza di sensibilità ai temi dell'uguaglianza delle donne è dimostrata dalla persistenza degli stereotipi sessisti nella produzione delle imprese pubbliche e private del settore, locali, nazionali e internazionali" (n. 235). "La perdurante diffusione

di immagini negative e degradanti di donne nei mezzi di comunicazione di massa — elettronici, a stampa, e audiovisivi — deve terminare. I mezzi di comunicazione di massa a stampa ed elettronici nella maggior parte dei Paesi non forniscono una rappresentazione equilibrata della diversità della vita delle donne e del loro contributo alla società, in un mondo in continua trasformazione” (n. 236).

La comunicazione e diffusione di stereotipi legati al genere avviene anche attraverso “prodotti dei media violenti, degradanti o pornografici” che “hanno anche conseguenze negative per le donne e la loro partecipazione alla società” (n. 236).

A fronte di queste premesse, la Piattaforma definisce uno specifico *Obiettivo strategico J.2 (Promuovere una immagine equilibrata e non stereotipata delle donne nei media)*, indicando le iniziative che i Governi e le organizzazioni internazionali dovrebbero assumere in questa prospettiva.

In particolare, pur sottolineando l’esigenza di un bilanciamento rispetto alla libertà di espressione, si ritiene necessario: “a) Promuovere la ricerca e l’applicazione di una strategia di informazione, istruzione e comunicazione allo scopo di promuovere una equilibrata immagine delle donne e delle bambine, e i loro molteplici ruoli; b) Incoraggiare i media e le agenzie pubblicitarie a sviluppare programmi specifici per meglio diffondere la conoscenza del Programma di azione; c) Incoraggiare programmi di formazione che tengano conto delle specificità di ciascun sesso per professionisti dei media, in particolare proprietari e direttori, allo scopo di incoraggiare la creazione e la diffusione di immagini non stereotipate equilibrate e variegate di donne nei mezzi di comunicazione di massa; d) Incoraggiare i media ad astenersi dal presentare le donne come esseri inferiori, dallo sfruttarle come oggetti e merce sessuale invece che come esseri umani creativi, agenti fondamentali del processo di sviluppo, al quale contribuiscono e di cui sono beneficiarie; e) Promuovere il concetto che gli stereotipi sessisti presentati nei media sono discriminatori, degradanti e offensivi; f) Adottare o mettere in opera misure efficaci e, in particolare, emanare un’adeguata normativa contro la pornografia e la violenza nei confronti delle donne e dei bambini diffuse dai media.”

Inoltre, i “media” e gli “organismi che si occupano di pubblicità” dovrebbero: “a) Elaborare, nel rispetto della libertà di espressione, principi e codici di condotta professionale e altre forme di autoregolamentazione per promuovere la presentazione di immagini non stereotipate di donne; b) Stabilire, nel rispetto della libertà di espressione, principi e codici di condotta professionale che affrontino il problema dei materiali violenti, degradanti o pornografici riguardanti le donne nei

mezzi di comunicazione di massa, inclusa la pubblicità; c) Ripensare in un ottica di parità tra i sessi tutte le questioni che riguardano le collettività locali, i consumatori e la società civile; d) Accrescere la partecipazione delle donne ai processi decisionali a tutti i livelli nei media.”

Ancora, i “media”, le “organizzazioni non governative” e il “settore privato in collaborazione, secondo le circostanze, con i meccanismi nazionali per il progresso delle donne” dovrebbero “a) Promuovere la uguale distribuzione delle responsabilità nella famiglia per mezzo di campagne sui mezzi di comunicazione di massa, concepite per promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne e ruoli non stereotipati delle donne e degli uomini all’interno della famiglia, e per diffondere informazioni allo scopo di eliminare le sevizie coniugali e verso i figli, e tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, inclusa la violenza domestica; b) Produrre e/o diffondere materiali audiovisivi sulle donne che hanno posti di potere dirigenti che, tra l’altro portano nella loro posizione di vertice l’esperienza dei ruoli multipli che esse hanno, in particolare, ma non esclusivamente, conciliando responsabilità professionali e responsabilità familiari come madri, professioniste, dirigenti e imprenditrici, per invitare le giovani a seguire il loro esempio; c) Promuovere grandi campagne facendo uso di programmi di sensibilizzazione del settore pubblico e del settore privato per diffondere informazioni circa i diritti fondamentali delle donne e per incrementarne la consapevolezza; d) Sostenere la creazione, e se necessario, il finanziamento di nuovi media e il ricorso a tutti i mezzi di comunicazione per informare le donne e diffondere informazioni sulle donne e sui loro problemi; e) Sviluppare strategie e formare esperti per applicare l’analisi di genere (sulle differenze tra i sessi) ai programmi dei media.”

1.3. Il particolare fenomeno della prostituzione nell’ambito del contrasto alla violenza e alla discriminazione di genere: la cd. Relazione Honeyball.

A conclusione del quadro di riferimento che si è delineato con specifico riguardo alla dimensione sovranazionale, si intende richiamare anche il contenuto della *Relazione su sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere* della Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere del Parlamento europeo (cd. Relazione Honeyball).

Se, infatti, è indubbio che questo documento si occupi di un ben diverso fenomeno, quello della prostituzione, esso lo indaga in modo particolarmente efficace, ponendo in rilievo alcuni profili di sicuro interesse anche per la prospettiva che si è accolta rispetto alla necessità di contrastare il fenomeno della violenza e della discriminazione di genere.

Il riferimento a questo documento e ad alcune specifiche considerazioni in esso contenuto consentono, come si vedrà, di confermare la prospettiva e la proposta di approccio multidisciplinare rispetto a un insieme di fenomeni che risultano solo apparentemente non connessi fra loro (quali appunto la discriminazione di genere, la violenza di genere, la violenza nelle scuole e il bullismo, i messaggi veicolati dalla pubblicità e dalla comunicazione commerciale).

Nella Relazione, infatti, si riconosce che la prostituzione e la prostituzione forzata¹⁰ sono fenomeni di genere globali, che coinvolgono circa 40-42 milioni di persone e che rappresentano una vera e propria forma di schiavitù incompatibile con la dignità umana e i diritti umani fondamentali.

In modo significativo, si afferma che la prostituzione è intrinsecamente collegata alla disparità di genere nella società e influisce sulla condizione delle donne e degli uomini nella società, nonché sulla percezione dei loro rapporti reciproci e della sessualità.

A partire da questo presupposto, allora, si ritiene che le politiche che vengano adottate in materia di prostituzione influiscono certamente anche sul conseguimento della stessa parità di genere e sulla comprensione delle questioni di genere.

Proprio per questo motivo, le questioni problematiche sottese alla prostituzione devono essere affrontate adottando una prospettiva a lungo termine e di parità di genere, in considerazione del fatto che la stessa prostituzione può essere causa e conseguenza di disparità di genere e può contribuire a perpetuare gli stessi stereotipi legati al genere e, in particolare, lo stereotipo della donna che vende servizi sessuali.

La prostituzione, inoltre, incide anche sul fenomeno della violenza contro le donne in generale, poiché le ricerche sugli acquirenti di servizi sessuali dimostrano che coloro che ne usufruiscono hanno un'immagine degradante delle donne.

¹⁰ La Relazione peraltro sottolinea come vi sia un'enorme differenza nel modo in cui gli Stati membri trattano la prostituzione. In particolare, esistono due approcci: quello che considera la prostituzione come una violazione dei diritti delle donne, una forma di schiavitù sessuale, che si traduce in una disparità di genere a discapito delle donne; quello che ritiene che la prostituzione sostenga la parità di genere promuovendo il diritto della donna a decidere cosa fare del suo corpo.

Poste queste premesse ricostruttive che pongono in relazione il fenomeno della prostituzione con quello della violenza e della discriminazione legata al genere e venendo al profilo che in questa sede specificamente interessa, la Relazione afferma che l'istruzione svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione della prostituzione e della criminalità organizzata ad essa associata. In questa prospettiva, si pone la necessità di organizzare, presso le scuole e le Università, campagne educative di sensibilizzazione e prevenzione specifiche per età: una educazione in materia di uguaglianza rappresenta anche in questo specifico campo un obiettivo fondamentale nel processo educativo dei giovani.

Anche in questo specifico settore – quello del contrasto alla prostituzione – quindi assume un rilievo essenziale l'educazione al genere e alla parità fra i generi, nella prospettiva di contribuire alla ridefinizione degli stereotipi di genere, che alimentano la stessa violenza e la discriminazione di genere.

2. I riferimenti normativi nazionali relativi al fenomeno della violenza e del bullismo, nella prospettiva dell'educazione alla parità di genere: le nuove indicazioni contenute nella Riforma della cd. Buona scuola e i disegni di legge in materia.

Come si è anticipato, nella legge n. 107 del 2015 (*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*), si sono introdotti specifici riferimenti alla necessità di promuovere l'educazione alla parità fra i sessi, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le altre discriminazioni (art. 1, comma 16, legge n. 107 del 2015)¹¹ e di raggiungere gli obiettivi formativi prioritari fra cui la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo anche per via informatica (art. 1, comma 7, lett. 1, legge n. 107 del 2015).

Queste indicazioni sembrano recepire direttamente il complessivo quadro di principi definiti a livello sovranazionale ed europeo e si dovrà necessariamente attendere un congruo arco temporale per poterne valutare pienamente gli effetti.

¹¹ In senso critico si vedano ancora le osservazioni di L. FOTI, *Educazione di genere: la 'buona scuola' e qualche progetto di legge*, cit.

In ogni caso, occorre considerare che sono stati presentati una pluralità di disegni di legge, sia con specifico riguardo all'introduzione dell'educazione di genere e della prospettiva di genere nelle scuole sia con riferimento al contrasto al fenomeno del bullismo.

2.1. Le proposte di legge in materia di educazione di genere.

In particolare, con riguardo al primo profilo, vengono in rilievo da ultimo¹² due proposte di legge.

La proposta di legge *Introduzione dell'educazione di genere e della prospettiva di genere nelle attività e nei materiali didattici delle scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle università* (A.S. 1680, presentata il 18 novembre 2014) si propone di introdurre l'insegnamento interdisciplinare dell'educazione di genere finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva al fine di realizzare i principi di uguaglianza, pari opportunità e cittadinanza, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (art. 1, comma primo). In questa prospettiva, dunque, i piani dell'offerta formativa dovranno adottare misure educative tese a promuovere cambiamenti nei modelli comportamentali che eliminino gli stereotipi, i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche sociali e culturali che siano fondati sulla differenziazione delle persone sulla base del sesso (art. 1, secondo comma).

Significativa appare la previsione, di cui all'art. 4, che include le Università nell'ambito delle sedi formative in cui organizzare i corsi di studi di genere o in cui potenziarli, anche al fine di formare i futuri insegnanti.

Recependo le specifiche indicazioni sovranazionali, inoltre, si richiede che vengano adottati libri di testo e materiali didattici corredati da una autodichiarazione delle case editrici che attestino

¹² Sono numerosi i disegni di legge in materia di introduzione dell'educazione alla parità di genere. Si vedano per esempio "Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione", presentato il 16.10.2007, A.C. 3155; "Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione", presentato il 7.5.2008, A.C. 786; "Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione", presentato il 19.6.2013, A.C. 1230; "Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione", presentato il 10.1.2014, A.C. 1944; "Introduzione dell'educazione alle differenze di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle università", presentato il 30.7.2014, A.C. 2585; "Istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza di genere nelle scuole", presentato il 19.6.2013, A.S. 837.

il rispetto delle indicazioni del codice di autoregolamentazione sulle pari opportunità nei libri di testo (art. 5).

La seconda e più recente proposta *Introduzione dell'educazione di genere e della prospettiva di genere nelle attività e nei materiali didattici delle scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle università* (A.S. 3022, presentata il 9 aprile 2015) riproduce sostanzialmente il contenuto della precedente proposta di legge¹³.

2.2. Le proposte di legge in materia di contrasto al fenomeno del bullismo.

Rispetto al fenomeno del bullismo e del *cyber-bullismo* occorre innanzitutto ricordare che il nostro ordinamento non ha introdotto alcuna specifica disposizione tesa a sanzionarlo penalmente: è quindi possibile riconoscere rilevanza penale a singoli comportamenti che si inseriscono nel più ampio complesso del fenomeno e che sono già autonomamente qualificati come reati¹⁴.

Proprio alla luce di quello che può essere considerato un vuoto normativo di tutela, sono stati presentati alle Camere una serie di disegni di legge¹⁵.

¹³ Per la copertura finanziaria questa proposta di legge prevede all'art. 7 che "1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." La proposta A.S. 1680, invece, prevede che "1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati."

¹⁴ Analoga necessità si era posta per un altro fenomeno, gli atti persecutori (cd. *stalking*), fino all'introduzione della relativa e specifica fattispecie penale (art. 612-*bis* c.p.). Sui profili problematici relativi alla stessa introduzione del reato a partire dalla sua maggiore incidenza sia veda anche B. LIBERALI, *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, Milano, 2012.

¹⁵ Si vedano fra gli altri "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico", presentato il 27.5.2014, A.C. 2408; "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico", presentato il 23.1.2014, A.C. 1986; "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete *internet* a tutela dei minori", presentato il 12.2.2014, A.S. 1311; "Istituzione di un Osservatorio permanente contro il bullismo, anche informativo, le

Prima di verificare quali siano le soluzioni che rispetto al fenomeno sono state individuate da queste proposte di legge, si deve altresì considerare che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha adottato nell'aprile del 2015 *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*¹⁶.

Nelle Linee guida ministeriali la necessità della prevenzione del fenomeno del bullismo viene collocata nel più generale settore della prevenzione della violenza nel suo complesso. Accanto alla predisposizione di risorse specifiche per le scuole si affiancano una serie di "strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio".

In particolare, le Linee guida focalizzano l'attenzione sul fenomeno del *cyber-bullismo* e sull'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione, definendo specificamente il *cyber-bullismo* nei seguenti termini: "Con l'evolversi delle tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo".

"Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari: vittime del bullismo sono sempre più spesso, infatti, adolescenti su cui gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori".

Nelle Linee guida ministeriali risulta particolarmente significativo il riferimento al cd. bullismo omofobico. La prospettiva multidisciplinare che si è proposta all'inizio, infatti, sembra trovare ulteriore conforto laddove si riconosce il profondo collegamento fra violenza, bullismo e stereotipi di genere. In particolare, le Linee guida definiscono "bullismo omofobico" il bullismo posto in essere nei confronti di un compagno "perché ha un orientamento sessuale o un'identità di genere reale o percepita differente dalla propria": esso "poggia le sue basi sulla disinformazione e su pregiudizi molto diffusi".

discriminazioni e la violenza", presentato il 10.7.2014, A.C. 2534; "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete *internet* a tutela dei minori", presentato il 18.9.2014, A.S. 1620; "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico", presentato il 6.6.2014, A.C. 2435; "Disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni", presentato il 20.10.2010, A.S. 2391; "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo", presentato il 15.12.2009, A.C. 3051.

¹⁶ Già nel 2007 erano state adottate le *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*.

Le Linee guida, quindi, pongono in rilievo la necessità per le scuole di attivare specifici percorsi formativi ed educativi, oltre alle iniziative in materia di utilizzo dei nuovi mezzi tecnologici e informatici. Il momento formativo, in questo caso, attiene specificamente alle modalità di uso dei mezzi e alla conoscenza delle stesse modalità di utilizzo.

Dall'analisi dei diversi disegni di legge presentati in materia emerge innanzitutto l'esigenza di intervenire a fini prioritariamente preventivi e non solo repressivi. Anche laddove non si introduca una autonoma fattispecie di reato riconducibile al bullismo o al *cyber*-bullismo, infatti, si sottolinea che dal punto di vista sanzionatorio pur essendo possibile l'applicazione delle fattispecie già presenti nel nostro ordinamento "è difficile se non impossibile attuare un'efficace repressione nei confronti di soggetti spesso non imputabili"¹⁷.

Sul piano pratico, sono numerose le proposte per individuare efficaci misure di prevenzione e monitoraggio del fenomeno.

Si propone la possibilità di tutelare la riservatezza del minorenne vittima di *cyber*-bullismo, attraverso la presentazione di una istanza al responsabile del sito internet tesa a ottenere la rimozione del materiale oggetto del comportamento o l'oscuramento o il blocco dei dati personali della vittima (in caso di mancata attuazione, si prevede anche la possibilità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali)¹⁸.

Si propone inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico che abbia il compito di realizzare un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del fenomeno, oltre che di coordinamento e promozione di ogni necessaria iniziativa di informazione e prevenzione¹⁹ o di un Osservatorio permanente contro il bullismo, anche informatico, le discriminazioni e la violenza²⁰.

¹⁷ In questi termini si esprime la relazione illustrativa del disegno di legge recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico", presentato il 27.5.2014, A.C. 2408, che mira specificamente a privilegiare "le azioni di carattere preventivo, informativo ed educativo rivolte ai minorenni e agli adulti che svolgono ruoli educativi."

¹⁸ Così "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico", presentato il 27.5.2014, A.C. 2408, e anche "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico", presentato il 6.6.2014, A.C. 2435.

¹⁹ Così "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico", presentato il 27.5.2014, A.C. 2408.

²⁰ "Istituzione di un Osservatorio permanente contro il bullismo, anche informativo, le discriminazioni e la violenza", presentato il 10.7.2014, A.C. 2534.

Ancora, si propone la costituzione di una rete di scuole da parte delle istituzioni scolastiche in collaborazione con le aziende sanitarie locali, con il compito di organizzare corsi di formazione, prevenzione, sensibilizzazione e sostegno delle vittime²¹.

Sempre sul piano organizzativo e operativo si propone anche la nomina per ogni scuola di un referente per la prevenzione del bullismo e l'obbligo per la scuola di avvisare i genitori o i tutori in caso di episodi connessi al bullismo, in modo tale da poter garantire eventuali incontri fra le parti coinvolte avvalendosi anche del contributo di ulteriori figure professionali²².

Oltre alla predisposizione di corsi di formazione specifici per il personale scolastico e di educazione degli studenti sull'uso corretto e sicuro dei nuovi mezzi di comunicazione²³, alcuni disegni di legge prevedono specifici strumenti di sanzione cui poter ricorrere prima dell'applicazione delle sanzioni penali (relative o alla specifica fattispecie penale del bullismo eventualmente configurata o alle fattispecie penali già previste dal nostro ordinamento), mentre altri disegni di legge introducono la fattispecie penale del bullismo e del *cyber-bullismo*.

Con riferimento al primo profilo, si propone l'introduzione nel nostro ordinamento dell'ammonizione richiamando precisamente quanto previsto per il reato di atti persecutori²⁴. Si propone, inoltre, di prevedere ulteriori attività per gli studenti minorenni che siano responsabili di

²¹ Si veda il disegno di legge "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete *internet* a tutela dei minori", presentato il 12.2.2014, A.S. 1311, e anche "Disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni", presentato il 20.10.2010, A.S. 2391, e "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete *internet* a tutela dei minori", presentato il 18.9.2014, A.S. 1620.

²² Così "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico", presentato il 27.5.2014, A.C. 2408, "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete *internet* a tutela dei minori", presentato il 12.2.2014, A.S. 1311, e anche "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico", presentato il 23.1.2014, A.C. 1986, che prevede che il dirigente scolastico debba informare le famiglie e convocare una riunione con i soggetti coinvolti e uno psicologo.

²³ Si vedano i disegni di legge "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico", presentato il 27.5.2014, A.C. 2408, e "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico", presentato il 23.1.2014, A.C. 1986, che impegna in particolare il Ministero a finanziare programmi tesi al rispetto della persona e alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti nell'ambiente scolastico.

²⁴ Così "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico", presentato il 27.5.2014, A.C. 2408, e anche "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico", presentato il 6.6.2014, A.C. 2435.

atti connessi al bullismo, come per esempio attività di servizio sociale nella scuola e di pulizia e decoro della stessa, fino ad arrivare alla sospensione dalle lezioni o all'espulsione²⁵.

Con riferimento al secondo profilo, alcuni disegni di legge introducono la specifica fattispecie penale del bullismo e del bullismo informatico, dopo aver provveduto a elencare tipicamente le relative condotte (con il contestuale rischio di non conferire rilevanza penale a molti altri comportamenti che pure determinino la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale)²⁶. Altri disegni di legge introducono la fattispecie di reato relativa alla istituzione di siti internet i cui contenuti siano finalizzati a una serie di obiettivi²⁷.

Da ultimo e per concludere, si deve segnalare una previsione specifica che conforta ancora una volta l'impostazione multidisciplinare proposta, in considerazione del fatto che unisce diversi profili di intervento.

In particolare, con un disegno di legge si impegna specificamente il Ministero a promuovere "l'educazione digitale attraverso uno specifico percorso didattico finalizzato a sensibilizzare e a responsabilizzare i minori in ordine alle forme di prevaricazione e di violenza giovanile" oltre che "l'educazione alla sessualità rafforzando i percorsi didattici già previsti al fine di sensibilizzare, informare e formare gli studenti a un modello culturale corretto di sessualità e di affettività nonché

²⁵ "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete *internet* a tutela dei minori", presentato il 12.2.2014, A.S. 1311, e, similmente, anche "Disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni", presentato il 20.10.2010, A.S. 2391, e "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete *internet* a tutela dei minori", presentato il 18.9.2014, A.S. 1620.

²⁶ Così "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico", presentato il 23.1.2014, A.C. 1986, che dopo aver descritto le relative condotte (artt. 2 e 3) prevede che venga punito con la reclusione chi con le condotte prima descritte "cagiona un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ingenera un fondato timore per la propria incolumità" (art. 4). "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico", presentato il 6.6.2014, A.C. 2435, prevede la configurazione del reato anche laddove la vittima sia costretta ad alterare le proprie abitudini di vita, richiamando quindi integralmente la fattispecie penale degli atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.).

Rispetto alle problematiche costituzionali relative alla formulazione della fattispecie penale si rinvia a M. D'AMICO, *Il principio di determinatezza in materia penale fra teoria e giurisprudenza costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1998, I, 315 ss., e *Qualità della legislazione, diritto penale e principi costituzionali*, in *Rivista di Diritto Costituzionale*, 2000, 3 ss.

²⁷ Questi fini sono l'istigazione al consumo, alla produzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti; l'istigazione alla violenza e alla consumazione di reati; la divulgazione o la pubblicizzazione di materiale pornografico o di notizie o messaggi pubblicitari tesi all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minorenni: così "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete *internet* a tutela dei minori", presentato il 12.2.2014, A.S. 1311, che pure prevede all'art. 11 la possibilità di derogare al divieto da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, purché i siti siano protetti da appositi codici di accesso, e anche "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete *internet* a tutela dei minori", presentato il 18.9.2014, A.S. 1620.

di prevenire la violenza nei confronti delle donne, la discriminazione di genere”, aggiungendosi uno specifico riferimento alla prostituzione minorile, fenomeno che potrebbe quindi essere arginato proprio alla luce di queste misure di prevenzione²⁸.

2.3. Le proposte di legge in materia di pubblicità e comunicazione sessista e discriminatoria.

In materia di pubblicità e comunicazione sessista e discriminatoria, sono stati presentati alcuni disegni di legge tesi a colmare “una lacuna specifica” determinata dalla “assenza di una disciplina specifica del fenomeno pubblicitario”²⁹.

Con tali disegni di legge si provvede, con declinazioni anche diverse, a dare attuazione ai principi costituzionali della dignità umana, della integrità fisica e psicologia, della salute e dell'autodeterminazione, oltre che, ancora una volta, dei doveri di solidarietà e della pubblica utilità e dei fini sociali che devono sempre ispirare lo stesso esercizio del diritto di iniziativa economica (artt. 2, 3, 13, 32 e 41 Cost.).

In questa specifica materia, infatti, assume un rilievo peculiare anche la dimensione della protezione dei diritti economici nonché quella del diritto di libertà di espressione (artt. 41 e 21 Cost.).

La compresenza di queste diverse posizioni giuridiche e dunque di diversi diritti soggettivi impone l'individuazione di un corretto bilanciamento che “consenta di non escludere i diversi principi, ma che li faccia convivere nel modo più armonioso.”³⁰

In particolare, si deve segnalare la proposta di legge del 15 marzo 2011 (A.C. 4176) *Norme in materia di parità e di non discriminazione tra i generi nell'ambito della pubblicità e dei mezzi di comunicazione*, poi ripresentata il 30 luglio 2013 (A.C. 1450)³¹, con cui si propone di fornire un

²⁸ “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico”, presentato il 6.6.2014, A.C. 2435.

²⁹ M. D'AMICO, *Pubblicità, comunicazione e immagini sessiste: l'Italia e la dignità femminile*, cit., 203. Si rinvia a questo stesso saggio rispetto alle considerazioni svolte in merito al ruolo svolto dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, al Codice di autodisciplina e agli interventi adottati in materia da alcuni enti locali.

³⁰ M. D'AMICO, *Pubblicità, comunicazione e immagini sessiste: l'Italia e la dignità femminile*, cit., 218.

³¹ Il testo di questa proposta di legge (“Norme in materia di parità e di non discriminazione tra i sessi nell'ambito della pubblicità e dei mezzi di comunicazione”) non è ancora stato pubblicato sul sito della Camera (il 20 novembre 2015). Si fa quindi riferimento alla precedente proposta di legge, trattandosi della ripresentazione del medesimo testo.

contributo efficace nel contrasto delle discriminazioni di genere, che vengono attuate con immagini esplicite e subliminali che cristallizzano la stereotipizzazione di genere.

La formulazione, in termini neutri, consente di ampliare l'ambito applicativo della proposta a tutti i casi di discriminazione e stereotipi trasmessi dai messaggi pubblicitari che riguardano gli uomini e le donne.

Nella prospettiva che in questa sede interessa occorre sottolineare che si impone alle Università e alle Amministrazioni pubbliche di assolvere a specifici compiti di formazione e di educazione.

In particolare, l'art. 10 prevede che sia loro "affidata la promozione di attività di formazione specifica ai fini della presente legge. [...] [È] altresì affidato il compito di promuovere iniziative pubbliche per la diffusione di una comunicazione rispettosa delle disposizioni stabilite dalla presente legge e di favorire l'equilibrata socializzazione di genere e l'adeguato sviluppo di bambini e di adolescenti a rischio di essere compromessi dalla diffusione di stereotipi, di violenza e di discriminazioni legate al genere."

Confermano l'esigenza di un approccio multidisciplinare, peraltro, le disposizioni che esplicitano gli scopi delle stesse proposte di legge.

Se l'art. 1 della già citata proposta di legge dispone che la stessa "ha lo scopo di tutelare la dignità della donna e dell'uomo nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione nonché di promuovere, attraverso tali strumenti, l'affermazione di un'immagine egualitaria e non stereotipata della donna e dell'uomo nella società" e all'art. 2 si specifica la definizione di illiceità della comunicazione e pubblicità, ricollegandola anche alle possibili ricadute in termini di violenza, di stereotipizzazione e di discriminazioni di genere³², la proposta di legge *Misure in materia di*

Sono stati depositati anche altri disegni di legge in materia: "Misure in materia di contrasto alla discriminazione della donna nella pubblicità e nei *media*", presentato il 22.5.2013, A.S. 694; "Misure in materia di contrasto alla discriminazione della donna nella pubblicità e nei *media*", presentato il 26.5.2010, A.S. 2216; "Misure per la protezione dei minori e per la tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione", presentato il 30.7.2014, A.C. 2586.

³² "1. È vietato utilizzare in modo vessatorio o discriminatorio l'immagine della donna e dell'uomo. 2. Si considera illecita la pubblicità che utilizza il corpo delle donne e degli uomini in modo offensivo della dignità della persona, che assimila l'immagine femminile e maschile o parti del corpo a oggetti o a prodotti pubblicizzati o che accompagna l'immagine di uomini o di donne a un'altra immagine che richiama o evoca atti o attributi sessuali, sempre che il riferimento non sia assolutamente necessario alla descrizione del prodotto pubblicizzato. 3. Si considera altresì illecita la pubblicità che direttamente o indirettamente contribuisce alla diffusione di stereotipi, di violenza e di discriminazioni legate al genere. 4. Si considerano illecite le trasmissioni televisive di intrattenimento che presentano prevalentemente contenuti lesivi della dignità della persona ai sensi dei commi 1 e 2."

contrasto alla discriminazione della donna nella pubblicità e nei media (presentata il 22.5.2013, A.S. 694) fin dal suo primo articolo ricollega i diversi fenomeni sottesi alla comunicazione e pubblicità discriminatoria.

L'art. 1, infatti, prevede che "1. Al fine del rispetto della dignità umana e della realizzazione della parità dei diritti, la presente legge ha lo scopo di contrastare le discriminazioni dell'immagine femminile, perpetrata nelle pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, sotto forma di utilizzo di immagini che trasmettono non solo esplicitamente, ma anche in maniera allusiva e simbolica, messaggi che suggeriscono il ricorso alla violenza esplicita o velata, nonché la discriminazione, la sottovalutazione, la ridicolizzazione e l'offesa nei confronti della donna."³³

Con riferimento alla materia della pubblicità e della comunicazione commerciale emerge quindi, ancora una volta, come sia necessario valorizzare l'elemento formativo e quindi l'educazione dei più giovani, in considerazione della profonda connessione fra messaggi e comunicazioni pubblicitarie discriminatorie e violenza, stereotipizzazione e, ancora, discriminazione di genere.

2.4. Le proposte di legge in materia di contrasto al fenomeno della prostituzione.

Come si è già anticipato, è utile fare riferimento anche al ben diverso settore della possibile regolamentazione della prostituzione poiché, come emerge in modo particolarmente chiaro dal livello sovranazionale, si possono individuare profonde connessioni rispetto al fenomeno della violenza, della discriminazione di genere e della stereotipizzazione di genere.

In questo caso la disciplina di riferimento è costituita dalla legge n. 75 del 1958 (*Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*), che dispone la chiusura delle case, dei quartieri e di ogni altro luogo chiuso in cui si esercita la prostituzione e introduce una serie di fattispecie penali connesse al fenomeno.

A fronte di quest'ultimo, come è noto, si sono contrapposte negli ultimi anni diverse posizioni, le une tese a voler riconoscere piena dignità di attività lavorativa alle prestazioni sessuali

³³ Dello stesso tenore l'art. 1 della proposta di legge "Misure in materia di contrasto alla discriminazione della donna nella pubblicità e nei *media*", presentata il 26.5.2010, A.S. 2216

a pagamento, laddove ovviamente non fossero determinate da violenza o costringimento, le altre tese al contrario a contrastare il fenomeno, valorizzando i principi costituzionali riconducibili alla dignità umana.

In questa prospettiva, sono numerosi i disegni di legge che sono stati presentati per dare una specifica regolamentazione al fenomeno³⁴.

In generale, rispetto alle numerose proposte presentate, si possono distinguere diversi modelli di approccio al fenomeno della prostituzione, che declinano differentemente le due posizioni riconducibili al modello che punisce penalmente tutti i soggetti coinvolti o solo chi sfrutta le prostitute oppure al modello che mira a regolarlo.

In particolare, in questa sede, occorre tenere conto delle citate indicazioni sovranazionali e dell'impostazione multidisciplinare prescelta, segnalando l'attenzione prestata dal disegno di legge *Regolamentazione del fenomeno della prostituzione* (presentato il 10.12.2013, A.S. 1201) al momento educativo e di formazione.

Nella relazione illustrativa, infatti, si sottolinea che “L’educazione sessuale, come educazione alla conoscenza del proprio corpo, della sessualità come attività integralmente umana, che riguarda il corpo, ma anche il cervello e le relazioni, dovrebbe essere una parte importante dell’educazione dei bambini e degli adolescenti. Nel campo dei progetti di educazione sessuale, la scuola resta senza dubbio il campo d’azione prioritario, pur se controverso: il dibattito sull’educazione sessuale sembra infatti non avere fine nel nostro Paese, dove la prima bozza di legge per introdurla nelle classi risale al 1910 e dove delle decine di proposte discusse, nessuna è riuscita a raccogliere consensi sufficienti per il varo di una legge nazionale.”

³⁴ Per limitarsi solo ad alcuni dei disegni di legge presentati in materia: “Disciplina dell’esercizio dell’attività di prostituzione”, presentato il 16.6.2015, A.C. 3180; “Disciplina dell’esercizio della prostituzione”, presentato il 16.3.2015, A.C. 2960; “Disposizioni per la disciplina dell’esercizio della prostituzione, anche attraverso applicazioni o servizi telematici”, presentato il 20.12.2014, A.C. 2788; “Introduzione dell’articolo 602-quinquies del codice penale, concernente il divieto di acquisto di servizi sessuali, e altre norme in materia di prostituzione”, presentato l’1.7.2014, A.C. 2503; “Disposizioni in materia di disciplina dell’esercizio della prostituzione”, presentato il 3.3.2014, A.C. 2153; “Introduzione degli articoli 602-quinquies e 602-sexies nel codice penale, concernenti il divieto di acquisto di servizi sessuali, e altre norme in materia di prostituzione”, presentato il 12.5.2015, A.S. 1916; “Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale”, presentato il 25.3.2015, A.S. 1838.

3. Conclusioni e prospettive future.

A fronte delle considerazioni che si sono svolte rispetto alle problematiche connesse ai temi della violenza e del bullismo si può ritenere che sia necessaria nella prospettiva di diminuire o eliminare l'elevata e crescente incidenza di questi stessi fenomeni - al di là dell'ambito concernente la punizione penale di determinati comportamenti che, come si è chiarito, non rientra nelle riflessioni contenute in questo scritto – l'adozione di un approccio di tipo multidisciplinare.

Tale approccio consente di offrire in modo unitario, rispetto a fenomeni anche molto diversi fra loro, una possibile soluzione che si fonda, innanzitutto, sul profilo della formazione e della educazione fin dalla più tenera età.

In particolare, si possono individuare profonde connessioni e reciproche influenze fra i comportamenti riconducibili nell'ambito della violenza e del bullismo e i fenomeni della discriminazione di genere, del consolidamento degli stereotipi di genere e della comunicazione discriminatoria e violenta.

In questa prospettiva, allora, si potrebbe auspicare che, nel rispetto dei principi costituzionali relativi al diritto di autodeterminazione, alla libertà personale sia fisica sia psichica, al diritto alla salute sia fisica sia psichica, nella sua dimensione sia individuale sia collettiva, e alla dignità umana (artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.), ma anche di quelli che impongono l'adempimento dei doveri di solidarietà e che riconoscono i diritti di libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica (artt. 2, 21 e 41 Cost.) e dei principi che chiaramente in queste materie sono stati definiti anche a livello sovranazionale, il legislatore nazionale provveda a definire una vera e propria disciplina organica.

Tale disciplina organica dovrebbe valorizzare, sempre nella prospettiva di diminuire l'incidenza di questi stessi fenomeni, il momento della formazione di genere e dell'educazione al rispetto della parità fra i generi.

Inoltre, tale approccio multidisciplinare e la relativa disciplina organica dovrebbe tenere conto anche degli apprezzabili risultati che sono stati raggiunti in altri settori del nostro ordinamento, ma che, ancora una volta, certamente risultano strettamente connessi. Si pensi innanzitutto alle misure normative tese a riequilibrare la presenza dei generi che sono state introdotte in materia di

rappresentanza politica, negli organismi decisionali delle società e anche nel mondo dell'avvocatura³⁵.

L'educazione al rispetto dei generi e alla parità di genere, garantita in prospettiva trasversale e multidisciplinare e disciplinata in modo unitario, sembra rappresentare, dunque, un momento indefettibile nella prospettiva di superare effettivamente e con efficacia, nel lungo periodo, ma con risultati maggiormente apprezzabili, il modello socio-culturale che favorisce la diffusione di simili comportamenti, non potendosi assegnare esclusivamente allo strumento penale il compito di risolvere le numerose problematiche ad essi sottesi.

³⁵ Vengono in rilievo in queste materie la legge n. 247 del 2012 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*); la legge n. 120 del 2011 (*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*); la legge n. 215 del 2012 (*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*) e da ultimo anche la legge n. 52 del 2015 (*Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati*).

Su questi temi si rinvia a M. D'AMICO, *Il difficile cammino della democrazia paritaria*, Torino, 2011; L. AMIDANI ALIBERTI - A. CASARICO - M. D'AMICO - P. PROFETA - A. PUCCIO, *Women Directors. The Italian Way and Beyond*, Palgrave MacMillan, 2014; M. D'AMICO - A. PUCCIO, *Le quote di genere nei consigli di amministrazione delle imprese*, Milano, 2013; M. D'AMICO, *La lunga strada della parità fra fatti, norme e principi giurisprudenziali*, in *Scritti in onore di Giuseppe De Vergottini*, Padova, 2015.